

489 Avenue Louise 1050 Brussels Tel: 32 (0)2 626 05 00 Fax:32 (0)2 626 05 10 www.steptoe.com

Email: ddecicco@steptoe.com
Email: ddecicco@steptoe.com

Bruxelles, 11 gennaio 2021

Spettabile Garante per la Protezione dei Dati Personali,

Oggetto: partecipazione alla consultazione pubblica sulle *Linee guida sull'utilizzo di cookie* e di altri strumenti di tracciamento

come Dipartimento Privacy, Data & Cybersecurity dello studio legale Steptoe & Johnson, con sede a Bruxelles, accogliamo con entusiasmo la possibilità di partecipare alla consultazione pubblica sulle *Linee Guida sull'utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento* (le "Linee Guida") indetta da codesta Autorità. Consideriamo l'intervento del Garante in tale ambito essenziale per fare chiarezza e fornire talune delucidazioni sulle pratiche che gli operatori economici devono seguire in merito all'uso di cookies e altri strumenti di profilazione, tenuto conto del carattere intrusivo di simili attività rispetto ai diritti degli interessati.

In tale contesto, e alla luce della consapevolezza che le Linee Guida si inseriscono in un più ampio quadro normativo europeo in cui linee guida sullo stesso tema sono state adottate da altre autorità nazionali, la nostra partecipazione alla consultazione pubblica mira principalmente a contribuire a limitare l'incertezza normativa in materia. Ciò, al fine ultimo di sviluppare un approccio europeo che porti ad una maggiore armonizzazione dei quadri normativi nazionali e permetta ai diversi operatori con attività economiche transfrontaliere di agire in un contesto regolatorio più coerente e omogeneo.

Le nostre osservazioni scaturiscono dall'importanza che attribuiamo alle Linee Guida, ovvero uno strumento essenziale che permette al Garante di fornire indicazioni sull'applicazione in concreto della legislazione europea in tema di protezione dei dati personali, avendo come valore aggiunto quello di individuare *step* pratici di *compliance* che forniscano supporto alle imprese nelle loro attività giornaliere.



Pagina 2 11 gennaio 2021

Nella tabella qui di seguito riportiamo le nostre osservazioni, seguendo l'ordine delle sezioni / paragrafi come riportati nelle Linee Guida.

Sezione di riferimento		Osservazioni
1	Sezione 6.1 - Il c.d. "scrolling" e il divieto di cookie wall	Con riferimento all' acquisizione del consenso tramite "scroll down", consideriamo utile l'inclusione, all'interno di questa sezione delle Linee Guida, di ulteriori chiarimenti ed esempi pratici che permettano di avere una visione più precisa degli elementi che rendono tale meccanismo idoneo all'acquisizione del consenso. In particolare, si ritiene utile chiarire quale debba essere, nella prospettiva del Garante, il rapporto tra l'acquisizione del consenso tramite "scroll down" e l'utilizzo del banner a comparsa immediata per rendere l'informativa (primo layer), e quali siano gli accorgimenti da prendere per permettere che il consenso sia prestato in maniera consapevole dall'utente quando sia il banner sia lo "scroll down" vengono utilizzati in un sito web.
2	Sezione 7 - La <i>privacy by design</i> e <i>by default</i> in relazione ai <i>cookie</i> e agli altri strumenti di tracciamento	Tenuta in considerazione la centralità del ruolo di tali principi all'interno della normativa europea in tema di protezione dei dati personali, accogliamo con favore il riferimento ai principi di <i>privacy by design</i> and <i>by default</i> in relazione all'utilizzo di cookies. Questo aspetto, sul quale molte delle linee guida sui cookies a livello europeo non si soffermano, costituisce certamente un valore aggiunto delle Linee Guida del Garante.
3	Sezione 7.1 - Il meccanismo di acquisizione del consenso In particolare, par. "Qualora l'utente scegliesse, com'è nella sua piena disponibilità, di mantenere quelle impostazioni di default e dunque di non prestare il proprio consenso al posizionamento dei cookie o all'impiego di altre tecniche di profilazione, dovrebbe dunque limitarsi a chiudere tale finestra o area mediante selezione dell'apposito comando usualmente utilizzato a tale scopo, cioè quello contraddistinto da una X di regola posizionata in alto a destra del banner medesimo, senza essere costretto ad accedere ad altre aree o pagine a ciò appositamente dedicate. Si	Si ritiene che l'utilizzo di una terminologia più omogenea (ad es., l'utilizzo del termine "banner" anziché "area" o "finestra", come avviene nell'Allegato 2 all'avviso di consultazione sulle Linee Guida) possa permettere una comprensione più immediata del testo e dei suggerimenti del Garante.



Pagina 3 11 gennaio 2021

garantirebbe, in tal modo, che appunto by default, l'interessato che non intenda esprimere il proprio consenso non sia in alcun modo tracciato o profilato".

4 Sezione 7.1 - Il meccanismo di acquisizione del consenso

In particolare, par. "(i) l'indicazione di una informativa minima relativa al fatto che il sito utilizza cookie tecnici e potrà, esclusivamente previa acquisizione del consenso dell'utente, utilizzare anche cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente stesso nell'ambito dell'utilizzo delle funzionalità e della navigazione in rete e/o allo scopo di effettuare analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori di siti web."

5 Sezione 7.1 - Il meccanismo di acquisizione del consenso

In particolare, par. "(ii) il link alla privacy policy, ovvero ad una informativa estesa posizionata in un second layer ove vengano fornite in maniera chiara e completa almeno tutte le indicazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento, anche con riguardo ai predetti cookie tecnici (cfr., al riguardo, il successivo paragrafo 8)."

6 Sezione 7.1 - Il meccanismo di acquisizione del consenso

In particolare, par. "(iii) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante un "atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano..." che produca un evento informatico registrabile comporta la prestazione del consenso alla profilazione."

Nell'indicazione delle varie tipologie di cookies, allo scopo di garantire una maggiore coerenza con le pratiche e categorizzazioni comuni di questi strumenti di tracciamento, potrebbe risultare utile fare riferimento alla categoria dei cookies comunemente denominati "performance" o "functional", eventualmente specificando laddove questi siano ricompresi all'interno dei cookies tecnici. Una tale precisazione potrebbe facilitare la lettura delle Linee Guida alla luce della categorizzazione comunemente effettuata dagli operatori di siti web e delle linee guida di altre autorità europee.

Si nota come l'attuale versione del testo faccia unicamente riferimento all'inclusione dell'informativa sui cookies all'interno della più generale informativa privacy. A fini di chiarezza espositiva, si propone di indicare, in tale paragrafo, la possibilità per il responsabile di trattamento di fornire l'informativa estesa relativa ai cookies all'interno di un documento a sé stante (c.d. Cookies Notice). Tale approccio (sulla base del quale all'interno di molti siti web è possibile rintracciare uno specifico link all'informativa permette, infatti, all'utente di individuare in maniera più immediata le informazioni relative a tali pratiche.

In linea con quanto riportato al punto 1 di questa tabella, si considerano utili dei chiarimenti in merito al legame che deve sussistere tra tale indicazione, l'uso del *banner* e la tecnica di acquisizione del consenso tramite "*scroll down*".



Pagina 4 11 gennaio 2021

7 Sezione 7.1 - Il meccanismo di acquisizione del consenso

In particolare, par. "(v) il link ad una ulteriore area dedicata nella quale sia possibile selezionare, in modo analitico, soltanto le funzionalità, i soggetti cd. terze parti - il cui elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato - ed i cookie, anche eventualmente raggruppati per categorie omogenee, al cui utilizzo l'utente scelga di acconsentire".

In relazione alle informazioni sui soggetti c.d. *terze parti*, si ritiene utile specificare il livello di dettaglio richiesto dal Garante con riferimento alle informazioni da fornire all'utente a tal riguardo (es., link all'informativa privacy delle terze parti, dominio dei cookies, *lifespan*, ecc.).

8 Sezione 8.2 - La necessità di una integrazione delle informazioni da comunicare agli utenti

In particolare par. "In tale situazione, e con l'auspicio che si addivenga in tempi rapidi ad una codifica di carattere generale, tanto più importante specie nell'attuale mondo connesso online, nel quale le distanze geografiche perdono rilevanza a fronte delle sempre più accentuate potenzialità della rete, il Garante intende richiamare i titolari che facciano impiego di tali strumenti alla necessità di rendere manifesti, mediante apposita, integrazione dell'informativa, opportuna almeno i criteri di codifica degli identificatori adottati da ciascuno. Tali criteri potranno, inoltre, a richiesta, costituire oggetto di comunicazione all'Autorità, quale strumento di ausilio alle attività di carattere istruttorio che saranno intraprese con riguardo al fenomeno in considerazione".

Se condividiamo e ribadiamo l'auspicio a che si addivenga presto a una codifica di carattere generale, riteniamo nel frattempo utile fornire maggiori dettagli sul tipo di informazioni che il titolare del trattamento è tenuto ad inserire all'interno dell'informativa privacy in relazione ai criteri di codifica adottati.

Nella speranza che le sopra riportate osservazioni costituiscano un utile spunto per la pubblicazione della versione finale delle Linee Guida, Vi ringraziamo nuovamente per il lavoro svolto e per l'apertura della consultazione pubblica.

L'occasione ci è gradita per porVi cordiali saluti,

leura Delicus

Diletta De Cicco

Associate

Steptoe & Johnson LLP

Charles-Albert Helleputte

Partner

Steptoe & Johnson LLP